

Tipologia: **FISCO**

Protocollo: **2003913** Data: **22.03.2013**

Oggetto: **Informazioni necessarie al fine della corretta rappresentazione in nota integrativa dei contratti di leasing**

## INFORMAZIONI NECESSARIE AL FINE DELLA CORRETTA RAPPRESENTAZIONE IN NOTA INTEGRATIVA DEI CONTRATTI DI LEASING

**Gentile Associato,**

con la presente circolare si richiama l'attenzione sulle operazioni di locazione finanziaria (leasing) ed in particolare sulle modifiche apportate agli articoli 2424 e 2427, n. 22, del codice civile in materia di redazione del bilancio dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, noto come riforma del diritto societario.

L'articolo 2424 c.c. riguarda esclusivamente le **società locatrici** che redigono il bilancio secondo il codice civile; tali società, infatti, devono fornire tra le immobilizzazioni iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale, specifica evidenza di quelle concesse in locazione finanziaria.

L'introduzione del punto n. 22 all'articolo 2427 del c.c. riguarda le **società locatarie**: la **nota integrativa** del locatario **dovrà indicare** le informazioni circa gli effetti, se di importo apprezzabile, che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul conto economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario (anziché con il metodo patrimoniale) ed in particolare:

- valore del bene locato: tale valore corrisponde al minore tra il teorico prezzo del bene per il suo acquisto in contanti ed il valore attuale dei canoni di locazione comprensivo del valore attuale del prezzo di riscatto pattuito;
- debito implicito verso il locatore: originariamente pari al valore del bene e progressivamente ridotto in base al piano di rimborso delle quote capitale incluse nei canoni contrattuali;
- onere finanziario effettivo di competenza dell'esercizio individuato attraverso il tasso di interesse implicito nei contratti;
- quote di ammortamento relative ai beni in locazione di competenza dell'esercizio;
- relativo effetto fiscale;
- effetto sul risultato di esercizio e quello complessivo sul patrimonio netto.

Considerata, quindi, la complessità del calcolo richiesto per fornire le suddette informazioni in nota integrativa, si ritiene necessario **inviare con sollecitudine** alle società concedenti la richiesta dei seguenti dati per ogni contratto di leasing in essere:

- valore attuale dei canoni ancora a scadere nonché del prezzo di riscatto calcolati con il tasso di interesse implicito nei contratti;
- onere finanziario effettivo di competenza dell'esercizio individuato attraverso il tasso di interesse implicito nei contratti;
- piano di ammortamento.

*La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.*

Si ritiene, inoltre, opportuno procedere ad una identificazione di quei beni riscattati che, in base all'applicazione del metodo finanziario, sarebbero ancora oggetto di ammortamento. Naturalmente anche in questo caso si dovrà valutare se i suddetti beni abbiano un effetto rilevante e quindi di importo apprezzabile.

Si conclude ribadendo la **necessità** di ottenere i suddetti dati al fine di poter redigere il bilancio e l'**urgenza**, quindi, di procedere alle relative richieste.

Si ricorda che l'art. 4-bis del D.L. 02/03/2012 n. 16 (decreto semplificazioni fiscali) ha eliminato il vincolo della durata minima per i contratti di locazione finanziaria. Nella nuova formulazione, l'art. 102, comma 7, del T.U.I.R., prevede che, per le imprese utilizzatrici che imputano a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deducibilità degli stessi è ammessa per un periodo non inferiore a due terzi del periodo di ammortamento fiscale del bene. La durata minima fiscale dei contratti di leasing rappresenta ora esclusivamente l'arco temporale minimo entro il quale è possibile ottenere la deduzione dei canoni di leasing (esempio un contratto di leasing di un'autovettura di 24 mesi sarà deducibile in 48 mesi).

Ai fini IRAP per i soggetti che determinano l'imposta secondo le risultanze del conto economico la minor durata del contratto di leasing non dovrebbe compromettere la deducibilità del canone, ovviamente permane l'indeducibilità degli interessi passivi.

Si fa presente che la nuova normativa si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 16/2012, ovvero dal 29/04/2012 e riguarda esclusivamente i contratti di locazione finanziaria, cioè quei contratti caratterizzati da un'opzione finale di acquisto.

Distinti saluti.

Per ASSOSNAI  
Studio Bondavalli